



Allegato B — schema di contratto

**CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO DEL LOCALE
DENOMINATO:**

.....
**COSTITUENTE PARTE DEL COMPLESSO
IMMOBILIARE/ARCHITETTONICO**
.....

L'anno il giorno del mese di nella sede comunale di
Marino, Largo Palazzo Colonna, 1,

TRA I SIGNORI

.....nato/a
il, nella Sua qualità di

.....
(partita IVA) con sede in Via

.....
Comodante, di seguito denominato "comodante" e il
Comune di Marino, con sede in Largo Palazzo Colonna, 1, (cod. fiscale n. 02927790580)
comodatario di seguito denominato "Comune", rappresentato da
.....in qualità di

PREMESSO

CHE IL Comune di Marino intende offrire, a coloro che lo desiderino, la possibilità di contrarre matrimonio con rito civile, oltre che nella sede comunale tradizionale, presso le attività ricettive e di somministrazione, del territorio, di proprietà privata che aderiscano all'iniziativa che intendano contribuire alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico, naturalistico, culturale locale e



COMUNE DI MARINO
Città Metropolitana di Roma Capitale

potrà, inoltre, favorire una migliore visibilità dell'offerta del nostro territorio per un turismo più qualificato.

CHE in data il Sig./ra - la Soc.tà
..... proprietario/gestore di
..... sede di eventi,
ricevimenti, convegni ecc. ha manifestato interesse per la concessione in comodato d'uso delle
aree di proprietà, allo scopo di ampliare la proposta dei servizi offerti,

si conviene e stipula quanto segue:

ARTICOLO 1
Oggetto e finalità

Il presente atto definisce le modalità con le quali i contraenti si accordano per la celebrazione di matrimoni con rito civile e la costituzione delle unioni civili in locali e/o pertinenze funzionali dell'immobile denominato
attraverso l'istituzione di un ufficio distaccato di Stato Civile, mediante deliberazione di Giunta comunale assunta ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 3.11.2000, n. 396.

ARTICOLO 2
Descrizione dei locali e ambienti concessi in comodato

Ai fini dell'istituzione di un distaccato Ufficio di Stato Civile, da costituirsi in occasione della celebrazione di matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili, la
..... concede in comodato d'uso al Comune, che
accetta, gli ambienti dell'immobile sito in Marino, via
evidenziati nell'allegata planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto.



ARTICOLO 3

Destinazione d'uso

Gli ambienti oggetto di comodato dovranno essere utilizzati dal Comune esclusivamente per la celebrazione dei matrimoni civili.

A questo scopo, nell'immediatezza di ogni matrimonio, gli ambienti in questione saranno da considerarsi Ufficio separato di Stato Civile e saranno quindi da ritenersi ad ogni effetto "Casa Comunale". Il Comune, a seguito della stipula del contratto, inserirà in apposita sezione del sito istituzionale pubblicità della struttura come luogo di celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili.

ARTICOLO 4

Condizioni e costi

Con deliberazione di Consiglio Comunale 05.06.2024 n. 26 e con deliberazione di Giunta comunale 11.07.2024, n. 135, sono stati approvati il nuovo disciplinare per la celebrazione dei matrimoni civili e sono stati stabiliti gli importi dovuti dal comodante al Comune a titolo di sponsorizzazione, ai sensi ex art. 119 TUEL e art. 43 L. 449/1997, nella misura di € 750,00 + IVA. Il comodante, si impegna, pertanto, a versare detto importo al Comune di Marino, prima della celebrazione del matrimonio e dell'unione civile con le modalità indicate nel citato disciplinare.

ARTICOLO 5

Allestimento della sala e/o ambienti

Per ogni celebrazione di matrimonio e di unione civile il comodante dovrà garantire un adeguato allestimento, comprendente almeno:

1. Un tavolo di caratteristiche e dimensioni adeguate alla sottoscrizione di atto pubblico;
2. N. 4 sedie/poltroncine: una per ciascuno degli sposi ed una per ciascun testimone. Le sedute dovranno essere collocate come da tradizione, a discrezione del comodante/ dei nubendi, potranno essere collocate altre sedute a disposizione degli invitati.

Durante la celebrazione il luogo è ad ogni effetto "Ufficio di Stato Civile" e pertanto, non potranno essere consentite attività incongruenti o lesive del decoro, quali la somministrazione di bevande ed alimenti, etc...



ARTICOLO 6

Accessibilità del luogo di celebrazione

Nel rispetto dell'art. 106 del Codice Civile, il matrimonio deve essere celebrato in luogo aperto al pubblico, pertanto, in coincidenza con la sua costituzione, deve essere garantito a chiunque il libero accesso all'Ufficio di Stato Civile. Si dovranno, perciò, adottare misure necessarie affinché, eventuali cancelli, portoni, sbarre o qualsiasi altro ostacolo, NON impediscano a chiunque, l'accesso o la permanenza nel luogo di celebrazione.

ARTICOLO 7

Responsabilità ed obbligazioni del Comune

Il Comune non assume alcun obbligo circa la custodia, la conservazione, il deterioramento e le spese necessarie per l'uso, nonché, per eventuali danni arrecati "a terzi" o "da terzi".

ARTICOLO 8

Responsabilità ed obbligazioni del comodante

Il comodante è tenuto a garantire adeguate condizioni di sicurezza degli impianti/strutture, sia degli ambienti che dei luoghi di accesso.

Le spese ordinarie sostenute per il godimento dell'immobile e le eventuali spese straordinarie sono a carico del comodante stesso.

ARTICOLO 9

Restituzione

Al termine di ogni celebrazione, il Comune trasferisce gli atti all'Ufficio di Stato Civile presso la sede, per la loro conservazione, e, senza alcuna formalità, riconsegna i locali/ambienti.

ARTICOLO 10

Modifica

A pena di nullità, ogni modifica al presente contratto può aver luogo e può essere prevista solo con atto scritto, debitamente sottoscritto da entrambe le parti.



COMUNE DI MARINO
Città Metropolitana di Roma Capitale

ARTICOLO 11

Avvio e decadenza

Successivamente alla sottoscrizione del presente atto, si provvederà, con deliberazione di Giunta comunale, all'istituzione di separato Ufficio di Stato Civile, come previsto dall'art. 3 del D.P.R. 3.11.2000, n. 396. L'avvio delle celebrazioni è subordinato all'esecutività degli atti ed al completamento degli adempimenti preparatori necessari.

Il presente contratto produce effetti fino al (3 anni). Non è ammesso rinnovo tacito. È facoltà delle parti recedere dagli accordi di cui al presente comodato, con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo di raccomandata A.R. (PEC) e con il preavviso di 3 (tre) mesi.

ARTICOLO 12

Spese contrattuali

Il presente atto non è soggetto a trascrizione. Le spese di registrazione sono a carico del comodante.

ARTICOLO 13

Controversie

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e delle altre leggi in vigore. Per ogni controversia sorgente dal presente contratto è competente il Foro di Velletri.

Letto, approvato e sottoscritto.

Marino, lì

IL COMUNE

IL COMODANTE

.....

.....